



Repubblica Italiana

CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO

C.F.: 82001410818 P.IVA: 00257580811

www.comune.mazaradelvallo.tp.it

RELAZIONE TECNICA

al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette (art. 1, c. 612 della L. 190/2014)

1. Premessa e quadro normativo di riferimento

L'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate delle amministrazioni locali è avvenuto con l'art. 23 del decreto legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, che ha attribuito al Commissario straordinario per la spesa pubblica, l'obbligo di predisporre *“un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali... individuando in particolare specifiche misure:*

- a) *per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle relative attività;*
- b) *per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale o internazionale;*
- c) *per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni attività e servizi”.*

Il programma redatto dal Commissario straordinario, pubblicato il 7 agosto 2014, ha individuato una serie di misure per l'efficientamento del sistema, attraverso la riduzione del numero delle partecipate, l'aumento della trasparenza e la riduzione dei costi di amministrazione.

La legge di stabilità 2015 ha, quindi, introdotto uno specifico strumento per realizzare in un arco di tempo determinato specifici obiettivi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie anche degli enti locali, con la finalità di ridurre il numero delle partecipazioni ed ottenere risparmi dei costi.

Le norme di riferimento sono contenute nell'art. 1, commi 611 e segg. della legge n. 190/2014 e delineano un orizzonte temporale di un anno entro il quale gli enti dovranno verificare il raggiungimento di un nuovo obiettivo di *spending review*:

-in base al comma 611 il processo di razionalizzazione prende avvio il **1° gennaio 2015**;

-in base al comma 612, entro il **31 marzo 2015**, il sindaco deve definire ed approvare, sulla base di una relazione tecnica, il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni, pubblicandolo sul sito istituzionale e trasmettendolo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

-entro il **31 dicembre 2015** debbono conseguirsi i risparmi indicati nel piano;

-entro il **31 marzo 2016** deve essere predisposta e pubblicata sul sito istituzionale una relazione sui risultati conseguiti, che deve essere inviata alla Corte dei Conti.

E' evidente che la predisposizione del Piano operativo costituisce soltanto una fase del più complesso procedimento destinato a perfezionarsi con la relazione sui risultati obiettivamente conseguiti da inviare alla Corte dei Conti entro il 31 marzo 2016; il termine di predisposizione ed approvazione di tale Piano non è, dunque, perentorio (cfr. *Linee guida per la predisposizione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie*, di INVITALIA, in www.spl.invitalia.it, marzo 2015).

Quanto alla competenza all'approvazione del Piano operativo, valorizzando il dato letterale del comma 612 dell'art. 1, della legge n. 190/2014, si è ritenuto che la competenza sia dell'organo monocratico, essendo chiamato in causa il consiglio comunale solo nel processo attuativo del Piano operativo laddove le misure di razionalizzazione prevedano adempimenti che intercettano la competenza dell'organo deliberativo, come nelle ipotesi di riorganizzazione dei servizi pubblici locali ovvero la dismissione di partecipazioni societarie o la messa in liquidazione di società (cfr. *Linee guida*, cit., *Prima nota sulle disposizioni in materia di ambiti territoriali ottimali nonché di aggregazione e razionalizzazione delle società partecipate*, ANCI, 23 marzo 2015).

La presente relazione tecnica, dopo aver effettuato una puntuale ricostruzione del portafoglio di partecipazioni detenuto dal comune, nonché delle caratteristiche e delle criticità di ciascuna, dovrebbe svolgere un'analisi dei possibili scenari di riorganizzazione, proponendo le azioni di riordino ritenute più efficaci, nel rispetto dei criteri guida previsti dall'art. 1, comma 611, della legge n. 190/2014, di seguito indicati:

- a. *eliminazione* delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b. *soppressione* delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. *eliminazione* delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. *aggregazione* di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. *contenimento* dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Nel nostro contesto, merita particolare attenzione il criterio di cui al superiore punto a):

“Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.

Infatti, dalla ricostruzione del portafoglio di partecipazioni detenuto dal comune di Mazara del Vallo, sulla scorta degli atti d'ufficio e delle informazioni detenute dagli uffici competenti, si evince l'indispensabilità delle due partecipate, entrambe obbligatorie per legge. Tali società sono pertanto escluse dal raggio di applicazione dell'art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 7/2011, trattandosi di *“partecipazioni obbligatorie per legge e che fanno riferimento a servizi istituzionali”*.

Ciò nonostante, ancorché la scrivente funzione non abbia alcuna competenza al riguardo, ha ritenuto di produrre la presente relazione, sulla scorta degli atti d'ufficio e delle informazioni reperite presso gli uffici comunali, onde consentire al sindaco di adottare un atto obbligatorio, pur se – in questo caso – meramente ricognitorio, a tutela e nell'esclusivo interesse dell'ente. Si coglie l'occasione per segnalare la necessità di individuare nel più breve tempo possibile il Settore/servizio/ufficio competente in materia di società partecipate, per l'attuazione delle misure previste dalla legge.

2. Ricognizioni delle partecipazioni dell'ente

Fermo restando che agli atti d'ufficio non risulta che il consiglio comunale abbia adottato la deliberazione inerente la ricognizione delle partecipazioni del comune in società, enti ed istituzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007 e dell'art. 4, della l.r. 7/2011, si chiarisce che il comune di Mazara del Vallo, in atto, partecipa esclusivamente a due società obbligatorie per legge e segnatamente:

	Denominazione	Quota di partecipazione	Durata	Funzioni	Note
1	BELICE AMBIENTE Società per azioni	33,31%	in liquidazione <i>ope legis</i>	Società di gestione dell'ex ATO TP 2 del ciclo dei rifiuti, con funzioni di regolamentazione e di gestione <i>in house</i> del servizio	Costituita nel 2002. In liquidazione dal 27/01/2011
2	S.R.R. Trapani Provincia Sud Società consortile per azioni	35,51%	19 anni	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in società con altri comuni	Costituita con deliberazione CC n. 107 del 26/7/2011 a far data dal 25/10/2012 INATTIVA

I dati relativi alle partecipazioni societarie risultano pubblicati nell'apposita sottosezione di *“Amministrazione trasparente”*, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 del d. lgs. 33/2013.

Non rientra nell'oggetto del Piano la partecipazione al *“Consorzio Trapanese per la legalità e lo sviluppo”* per la gestione in forma associata dei beni confiscati alla mafia, al quale il nostro comune aderisce a far data dal 5/7/2005, con sede legale presso il Comune di Castelvetrano. E' stato, infatti, chiarito che i consorzi di cui all'art. 31 del d. lgs. 267/2000 non rientrano nel perimetro della verifica imposta dalla legge di stabilità 2015, se non organizzati in forma societaria ex art. 2615-ter del codice civile (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Veneto, delibera 30.3.2015, n. 205).

2.1. Belice Ambiente spa

Si tratta della Società di gestione dell'ex ATO TP 2 del ciclo dei rifiuti, posta in liquidazione ai sensi dell'art. 19 della l.r. 9/2010 che ha riformato il sistema organizzativo del ciclo dei rifiuti. Di fatto, a seguito della l.r. 2/2013, dal 30/10/2013, la gestione del servizio è effettuata dal Commissario straordinario giusta ordinanza n. 8/Rif. del Presidente della Regione Siciliana, più volte reiterata e da ultimo con ulteriore ordinanza Presidenziale n. 2/Rif. del 14/1/2015 che ha prorogato la gestione straordinaria fino al 30/6/2015. Il Commissario straordinario, che opera in nome e per conto del comune, si avvale della struttura organizzativa, del personale e dei mezzi della società in liquidazione. Il comune continua a sostenere, finanziandoli attraverso la tariffa rifiuti, i costi di funzionamento e di amministrazione della società posta in liquidazione, della quale non risulta approvato il bilancio dell'esercizio 2013 né è stato presentato quello dell'esercizio 2014. Trattandosi di società partecipata obbligatoria, peraltro in liquidazione e commissariata, non si ritiene sussistano presupposti per proporre alcuna misura di razionalizzazione.

2.2. Società di regolamentazione dei rifiuti (SRR) ATO n. 18 “ Trapani Provincia Sud”.

La SRR è stata costituita a far data dal 25/10/2012, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 107 del 26/7/2011. Anche la costituzione di detta società rappresenta obbligo di legge, alla luce delle norme regionali di cui alla L.R. n. n. 9/2010 come modificata dalla legge regionale 9 maggio 2012 n. 26. Trattandosi di società partecipata obbligatoria, peraltro in liquidazione e commissariata, non si ritiene sussistano presupposti per proporre alcuna misura di razionalizzazione.

Si ritiene opportuno evidenziare che questo ente, con deliberazione della Giunta municipale n. 138 del 14/09/2013, ha espresso la volontà di identificare la perimetrazione dell'Area di Raccolta Ottimale (ARO) nella delimitazione del territorio comunale di Mazara del Vallo, accertato che quest'ultimo presenta le caratteristiche di cui al punto 8 delle linee guida del 04.04.2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità, fermo restando la competenza della Regione Siciliana alla verifica della rispondenza di detta perimetrazione alla vigente normativa in materia. Con successiva deliberazione della Giunta municipale n. 21 del 19/2/2015, è stato adottato il Piano di intervento dell'A.R.O. “Mazara del Vallo” all'interno dell'A.T.O. n. 18 Trapani Provincia Sud, prontamente trasmesso, unitamente alla documentazione relativa alla perimetrazione del bacino di affidamento e all'organizzazione dello stesso, all'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità-Dipartimento dell'acqua e i rifiuti, per la relativa istruttoria ed approvazione. L'Assessorato regionale, con nota prot. n. 16745 del 14/4/2015, ha trasmesso il decreto del DDG n. 436 del 13/4/2015 di Approvazione del Piano d'Intervento dell'Ambito di raccolta ottimale (ARO) del comune di Mazara del Vallo, stralciando il capitolato d'onori ed il quadro economico di spesa “che dovranno essere approvati con delibera di Consiglio Comunale”. In atto è in corso di istruttoria da parte del responsabile del procedimento la relativa proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale.

Si richiamano infine gli obblighi di approvazione, pubblicazione e invio alla Corte dei conti del piano operativo di razionalizzazione e della relativa relazione tecnica, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Mazara del Vallo, lì 6 giugno 2015

Il segretario generale
(Marascia)

